

C11892 - EUROSPIN PUGLIA/DITTA INDIVIDUALE

Provvedimento n. 24239

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Eurospin Puglia S.p.A., pervenuta in data 31 gennaio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

EUROSPIN PUGLIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN PUGLIA), con sede legale a San Pietro Vernotico (BR), è una società operante nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo e generale consumo con la formula *discount*. EUROSPIN PUGLIA è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A. che, nel 2011, ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 3 miliardi di euro, circa 320 milioni dei quali sono stati realizzati da EUROSPIN PUGLIA.

Oggetto di acquisizione è la ditta individuale "De Matteis Francesco" sita in Lecce, autorizzata all'attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari su di una superficie di vendita di circa 60 mq. Il fatturato realizzato nel 2011 dalla ditta oggetto di acquisizione è stato pari a circa 4.000 euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, consistente nell'acquisto da parte di EUROSPIN PUGLIA del descritto punto vendita, risulta finalizzata allo svolgimento di regolare attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di largo consumo nel comune di Lecce su una superficie di almeno 750 m2, mediante accorpamento con altre autorizzazioni amministrative.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Tale concentrazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 - così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c*), del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 - non essendo il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione superiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella